

Avv. Rosa Auricchio
Via R. Pappalardo, 95 – 80044 Ottaviano (NA)
telefax: 0815295227 - cell. 3332075674
Pec: avv.rosa.auricchio@pec.it

TRIBUNALE DI VENEZIA
GIUDICE DEL LAVORO
RICORSO EX ART 414 C.P.C.

CON RICHIESTA DI NOTIFICA EX ART. 151 c.p.c.

Per il sig. **MENNA PIETRO**, nato a Napoli il 11/10/1974, c.f. MNNPTR74R11F839T, res.te in Carbonaro di Nola (Na) alla via Del Parco 18, rapp.to e difeso dall'avv. Rosa Auricchio, C.F. RCCRSO86T69F912A e con la stessa domiciliata presso la dott.ssa Giugliano Luisa in Via Paolo Veronese 15/A – Treviso (TV), giusta procura che si allega e da intendersi apposta in calce al presente atto.

Il sottoscritto procuratore dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 133 ult. co e 134 ult. co e 176 2° co e succ, come introdotti e modificati dalla legge 80/05, di voler ricevere i relativi avvisi concernenti la sentenza, le ordinanze e tutti gli altri provvedimenti, al numero di fax 081/5295227 e/o all'indirizzo PEC avv.rosa.auricchio@pec.it

- Ricorrente –

CONTRO

- **IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/A (Cap. 00153), domiciliato ex lege presso **l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia** con sede in Piazza San Marco n. 63 – Venezia;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO C.F. 80015150271** in persona del Dirigente p.t. con sede in Via Forte Marghera, 191 – 30173 Mestre-Venezia (VE) domiciliato ex lege presso **l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia** con sede in Piazza San Marco n. 63 – Venezia;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO – AMBITO TERRITORIALE DI VENEZIA C.F. 80011290279** in persona del legale rapp.te con sede in Via A. Muratori, 5 – Mestre (VE) domiciliato ex lege presso **l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia** con sede in Piazza San Marco n. 63 – Venezia;
- **ISTITUTI D'ISTRUZIONE SUPERIORE “I.I.S. VENDRAMIN CORNER”** in persona del Dirigente Scolastico P.T. c.f. 80012710275, con sede in Via Castello 787/A – Venezia



domiciliato ex lege presso **l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia** con sede in Piazza San Marco n. 63 – Venezia;

- resistenti –

NONCHE'

il personale A.T.A. iscritto nelle graduatorie d'istituto di III fascia, delle 30 scuole nelle quali il ricorrente chiede di essere re-inserito e valide per il triennio in corso, dell'Ambito Territoriale della Provincia di Venezia, in particolare, di tutti i collaboratori scolastici che per effetto del reinserimento del sig. Menna Pietro sarebbero dallo stesso superati in graduatoria.

AVVERSO

Il Decreto del Dirigente scolastico dell'Istituto "Vendramin Corner" prot. n. 2299/C07 del 03/05/2019 (Doc.1) e del decreto del 12/03/2020 (doc. 2), e con i quali il sig. Menna Pietro veniva depennato dalla graduatoria d'istituto personale ATA di III Fascia D.M. 640/2017 per il triennio 2018-2021 nonché avverso ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

PREMESSO CHE

- 1) con domanda ritualmente presentata presso l'istituto I.C. di Noventa di Piave (Venezia), il sig. Menna Pietro chiedeva di essere inserito nella graduatoria d'istituto per il personale A.T.A. per il profilo di collaboratore scolastico, cuoco e assistente amministrativo;
- 2) provvedeva alla compilazione della domanda indicando i titoli e il servizio prestato e valevole per il riconoscimento del punteggio;
- 3) il sig. Menna, regolarmente inserito in graduatoria, in ragione della posizione occupata all'interno della stessa, veniva convocato per il conferimento di una supplenza annuale presso l'istituto "Vendramin Corner" dal 18/09/2018 al 31/08/2019 con il profilo di collaboratore scolastico;
- 4) con decreto n. 2299/C07 del 03/05/2019 (doc. 1) comunicato in data 06/05/2019, il dirigente scolastico dell'istituto "Vendramin Corner" decretava il depennamento del sig. Menna da tutte le graduatorie d'istituto di III fascia personale A.T.A. per mancanza dei requisiti prescritti dal D.M. 640 del 30/08/2017;
- 5) che nel decreto, il dirigente scolastico precisava: *"Considerato che il titolo dichiarato nella domanda, sez. C Operatore Servizio della Ristorazione Settore Cucina conseguito nell'a.s. 2011/12 presso ist. Voltaire (Napoli) con votazione 100/100 risulta essere valutato come titolo di accesso per il profilo di collaboratore scolastico e cuoco nella graduatoria definitiva d'istituto di 3 fascia personale ATA pubblicata in data 29.08.2018, e che tale titolo non può essere valido ai fini dell'attribuzione del punteggio"*.



6) ancora, nello stesso decreto si legge: *“considerato che il titolo di studio Diploma Ragioneria e Perito Commerciale conseguito nell’a.s. 2007/2008 presso I.T.C. indirizzo Igea Istituto Pacioli – Nola (Na) con votazione 60/100 risulta essere stato valutato come titolo di accesso per il profilo di Assistente Amministrativo nella graduatoria definitiva d’istituto di 3 fascia personale ATA pubblicata in data 29.08.2018, tale titolo non può essere valido ai fini dell’attribuzione del punteggio.”*

7) con decreto n. 2325/CP del 04/05/2019 (doc. 3), per effetto del precedente decreto di depennamento dalle graduatorie d’istituto per il personale A.T.A., il D.S. decretava l’annullamento d’ufficio del provvedimento di individuazione del sig. Menna Pietro quale destinatario del contratto di lavoro prot. n. 5101 del 18/09/2018 fino al 31/08/2019 con conseguente risoluzione dello stesso;

8) avverso il decreto prot. n. 2299/C07 del 03/05/2019 e il decreto prot. n. 2325 del 04/05/2019/CP veniva presentato formale reclamo in autotutela in data 09/05/2019 (doc. 4) che nonostante i solleciti (doc. 4) rimaneva privo di riscontro.

9) attesa la contestazione della validità del diploma di qualifica e del diploma di maturità conseguiti dal ricorrente, la scrivente difesa effettuava i doverosi accertamenti presso gli Uffici Scolastici regionali e provinciali della Campania, nonché presso l’Istituto Voltaire;

10) l’**USR Campania** espressamente interrogato in merito alla mancata acquisizione dei registri di qualifica del Voltaire e sulle modalità di convalida degli stessi, **con nota n. 5499 del 05/06/2019** precisava: **“si comunica che questo UAT non è in possesso dei registri degli esami di qualifica e degli atti scolastici dell’Istituto “Voltaire” di Napoli, in quanto tali registri non vengono depositati presso gli Uffici di Ambito Territoriale ma restano presso le istituzioni scolastiche dove gli esami sono stati effettuati, e dove è possibile inviare richiesta di conferma titolo di studio”**.(doc. 5).

11) l’**USP Napoli**, espressamente interrogato sul mancato rilascio delle pergamene di qualifica per il Voltaire, con comunicazione prot. 4070 del 15/05/2019, precisava di non avere in deposito disponibilità di pergamene in quanto **“il MIUR non rilascia più diplomi di qualifica professionale, di competenza esclusiva delle regioni dall’anno scolastico 2013/14 e che di conseguenza il Poligrafico dello Stato non provvede alla stampa di ulteriori moduli di diploma”** (doc. 6).

12) vani si dimostravano i tentativi di una definizione bonaria della vertenza in quanto rimanevano privi di riscontro tanto il reclamo in autotutela (doc. 4) quanto la successiva richiesta di avvio di un tentativo di conciliazione (doc. 7);



13) con ricorso ex art. 700 c.p.c. (doc. 8) il sig. Menna Pietro, impugnava il decreto di depennamento n. 2297/C07 del 03/05/2019 (doc. 1), chiedendo il reinserimento in graduatoria;
14) il ricorso assumeva RG 1855/2019 e veniva assegnato all'istruzione della dott.ssa Barbara Bortot;

15) si costituivano in giudizio, a ministero del funzionario delegato, il Ministero dell'Istruzione, l'USR Veneto, l'USP di Venezia e l'Istituto "Vendramin Corner", che si opponevano al reinserimento dell'odierno ricorrente in graduatoria (doc. 9);

16) con Ordinanza n. 5818/2019 del 18/10/2019 (doc. 10), il Tribunale di Venezia, in persona della dott.ssa Barbara Bortot, accoglieva il ricorso statuendo: *"L'intera questione di causa verte sulla validità del diploma di qualifica professionale conseguito dal ricorrente presso l'Istituto Voltaire di Napoli. Il MIUR, dopo aver riportato una serie di notizie di stampa da cui emergerebbe un'indebita compravendita di diplomi nell'ambito delle scuole paritarie, rileva: che l'attestazione rilasciata dall'Istituto Voltaire, su richiesta dell'Istituto Vendramin Corner di Venezia, non ha alcuna valenza perché sprovvista della firma del legale rappresentante dell'Istituto e comunque recante una firma illeggibile; che l'USR Campania non è stato in grado di confermare la validità dei titoli conseguiti presso l'Istituto Voltaire perché sprovvisto dei registri degli esami di qualifica; che nemmeno il certificato rilasciato dall'Istituto Voltaire in attesa della pergamena in originale potrebbe essere considerato valido titolo perché non conforme alla normativa; infine che la copia dei registri d'esame prodotti in causa non consentirebbe ugualmente di ritenere provata la contestata qualifica, trattandosi di documentazione inattendibile "in quanto può essere astrattamente formata in qualsiasi momento". Si osserva che il ricorrente ha prodotto in causa certificato sostitutivo dell'Istituto Voltaire del 15.7.2019, con la dicitura "in attesa del rilascio della pergamena in originale", in cui compare il timbro tondo dell'Istituto e la firma del legale rappresentante, Antonio Fiore, che attesta l'avvenuto conseguimento da parte di Pietro Menna nell'anno scolastico 2011/2012 del diploma di qualifica professionale per operatore dei servizi della ristorazione del settore cucina. Proprio in virtù della circolare ministeriale sui diplomi del 6.9.1991, citata dal MIUR (v. punto 3), i capi d'istituto possono rilasciare a richiesta degli interessati certificati sostitutivi di abilitazione, in qualunque tempo, con i requisiti formali indicati dalla stessa norma, ossia il timbro tondo dell'Istituto e la firma autografa di chi rappresenta l'Istituto. Tale è esattamente il certificato rilasciato dall'Istituto Voltaire e prodotto in giudizio. Sul punto il MIUR tenta un'improbabile interpretazione della circolare secondo cui la stessa non troverebbe applicazione, peraltro solo per il punto 3, agli istituti paritari. La prospettazione è del tutto inverosimile non essendo dato capire per qual motivo la circolare citata, che trova applicazione secondo lo stesso MIUR in tutte le altre parti anche agli Istituti paritari, proprio con riferimento al punto 3 dovrebbe applicarsi solo agli Istituti statali. D'altro canto il sig. Menna ha anche spiegato, sia in sede amministrativa sia in ricorso, il motivo per cui non è stato possibile produrre l'originale del diploma, che l'Istituto Voltaire non ha rilasciato non essendo state fornite dall'USR di Napoli le relative pergamene (v. doc. 8 ricorso).*



Il certificato sostitutivo prodotto è senz'altro sufficiente ad attestare l'avvenuto conseguimento del diploma. Peraltro, ad ulteriore conferma della circostanza, è presente agli atti una copia dei registri degli esami di qualifica, che attesta inequivocabilmente la partecipazione alla sessione d'esame e il conseguimento dell'abilitazione (v. doc.17 ricorso). Sul punto il MIUR rileva che si tratterebbe di documentazione inattendibile "in quanto essa può essere astrattamente formata ...in qualsiasi momento". E' evidente che l'eccezione come formulata non ha pregio. Se il MIUR intende porre in dubbio la conformità del documento telematico all'originale, l'eccezione è superata dall'avvenuta esibizione in giudizio dell'originale, da cui si deduce l'assoluta conformità della copia telematica. Se viceversa l'Amministrazione, facendo proprie notizie reperibili sulla stampa o nel web, sostiene che si tratti di un falso, deve sporgere querela e non limitarsi ad accennare che l'estratto dei registri, che contiene un'attestazione di pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, non sarebbe sufficiente a comprovare il fatto ivi indicato, ossia il superamento dell'esame.

Il sig. Menna ha provato con idonea documentazione di possedere il diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale e tale è l'unico requisito richiesto per accedere alle graduatorie d'Istituto, non essendo viceversa necessario che il diploma venga prodotto nella pergamena originale.

Il ricorso merita accoglimento...";

17) avverso tale ordinanza veniva presentato reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. in data 30/10/2019 e assumeva RG 2331/2019 (doc. 11);

18) si costituiva l'odierno ricorrente che, impugnando le avverse deduzioni e osservazioni, chiedeva confermarsi l'ordinanza oggetto di contestazione (doc. 12);

19) il procedimento di reclamo veniva trattenuto in decisione all'udienza del 21/01/2020 in seguito all'acquisizione, su richiesta dell'amministrazione scolastica, della denuncia di furto presentata presso i Carabinieri di Napoli (pag. 57-59 doc. 13) e l'ispezione dall'USR Campania avvenuta nel 2016 (doc. 13);

20) con ordinanza n. 521 de 28/01/2020 (doc. 14) il Collegio accoglieva il reclamo così statuendo: *"Così superato il primo rilievo di merito formulato dal Miur, fondate risultano, invece, alla luce della documentazione acquisita su ordine del Collegio nella presente fase, le ulteriori riserve formulate, aventi ad oggetto l'attendibilità intrinseca, sostanziale, di certificato sostitutivo ed estratto del registro d'esame di qualifica professionale pur corredato da dichiarazione di conformità all'originale, anch'essa rilasciata dall'Ing Antonio Fiore in data 12.10.2019, dunque in veste di pubblico ufficiale.*

Tali riserve appaiono pienamente giustificate e condivisibili alla luce dell'acquisita relazione ispettiva, disposta dall'USR Campania su segnalazione di un gruppo di docenti e redatta al termine di una serie di accessi ricompresi nell'arco temporale dal 16.12.2016 al 31.3.2017 (v. deposito in Pct del 10.1.2020), rapportata alla denuncia di furto 16.12.2016, anch'essa acquisita,



in questo caso presso i Carabinieri di Napoli, nella presente fase di reclamo (v. deposito in Pct del 17.12.2019).

L' ispezione innanzitutto attesta, sul piano generale, una serie di numerose e gravissime irregolarità : classi vuote, idoneità alla V^a per ... saltum, alunni residenti in luoghi lontani tali da non consentire di frequentare le lezioni, registri mancanti o non compilati, assenze superiori ai 2/3 dei giorni dell' as, e così via. In secondo luogo soprattutto, per quanto qui direttamente interessa, smentisce quanto dichiarato dagli Istituti Voltaire, sempre a firma Antonio Fiore, nella missiva 17.5.2019 all' avv.to Auricchio doc. 15 ric, di essere "custodi dei registri d' esame di qualifica professionale triennale di operatore dei servizi della ristorazione: settore cucina, sala-bar, ricevimento per gli anni 2011-2012 e 2012-2013" e che "Gli stessi sono stati visionati dagli Ispettori dell' Ufficio Scolastico Regionale della Campania durante la visita ispettiva effettuata presso questo Istituto nell' anno scolastico 2015/2016".

Lo smentisce in termini oggettivi e certi in quanto dalla relazione ispettiva emerge in senso contrario che in realtà gli Ispettori nulla hanno potuto visionare in ordine agli esami di qualifica in questione in quanto asseritamente oggetto di furto denunciato proprio il giorno stesso del primo accesso ispettivo in data 16.12.2016.

Si tratta della denuncia ai CC di Napoli, appunto il 16.12.2016, di asserito furto dello scuola bus del Voltaire con materiale vario in 4 scatole di cartone, tra cui "esami di qualifica alberghiera settori sala bar cucina ecc anni 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013 contenenti: elaborati, schede candidati, dichiarazioni docenti, nomine docenti, tabelloni voti" – v. denuncia trasmessa dai CC inserita in pct 17.12.2019 e relativo allegato .

Non vi sono espressamente ricompresi anche i registri degli esami di qualifica, ma la relazione ispettiva a pagg 6 e 7, al riquadro "visite", dà atto a chiare lettere della mancanza in loco di tale materiale e sub all. 3g riporta dichiarazione di pugno del coordinatore didattico Sergio Napolitano, raccolta in occasione del secondo accesso ispettivo il 13.1.2017, circa il probabile trafugamento nel furto del 16/12 pur non elencato.

Punto fermo è dunque l' indisponibilità da parte del Voltaire, fin dall' epoca dell' ispezione, non solo del materiale vario elencato nell' allegato alla denuncia di furto, ma anche dei registri degli esami di qualifica oggetto di causa, dati come "probabilmente" trafugati nell' asserito furto dello scuola bus, in ogni caso non rammostrati agli Ispettori siccome mancanti.

Ne deriva dunque per ciò stesso l'evidente inattendibilità di certificato sostitutivo ed estratto del registro d' esame di qualifica professionale, pur corredato da dichiarazione di conformità all' originale, prodotti dal reclamato a comprova dell' asserito conseguimento del diploma.

Attesa, infatti, la mancanza, fin dal dicembre 2016, di tutto il materiale relativo agli esami di qualifica in questione, compresi i registri, non si vede sulla base di quali atti possano essere stati



rilasciati il certificato sostitutivo e, ancor più, l' estratto del registro con attestazione di conformità all' originale.

E d' altro canto il punto 3 della Circolare 266/1991 prevede che i certificati sostitutivi possono essere rilasciati, senza limitazione di numero e in qualsiasi tempo, dai capi degli istituti presso i quali sono depositati gli atti relativi ai titoli conseguiti.

Ovviamente la certificazione è veritiera e affidabile unicamente se il dato certificato viene tratto, come appunto dice espressamente la Circolare, dagli atti relativi ai titoli conseguiti, il che nel caso di specie, per le ragioni viste, non è.

Né gli atti in questione sono mai stati depositati presso l' USR competente e/o dallo stesso visionati, nemmeno quanto all' as 2010/2011 per il quale risulta il rilascio di pergamene, non constando che tale rilascio ne presupponga la verifica, nemmeno quanto ai registri di esame.

Manca, d' altro canto, allo stato la concreta possibilità di una verifica diretta circa l' attuale consistenza dell' archivio Voltaire essendo in corso di esecuzione il trasferimento dello stesso ad altro Istituto (=Elsa Morante, come da nota USR Campania del 7.11.2019, laddove la richiesta 19.11.2019 da USR Veneto a USR Campania di informazioni in merito alla relativa tempistica, dimessa dal Miur in pct il 10.12.2019, non risulta ad oggi riscontrata).

E' ben vero che, come osservato dal Giudice della fase sommaria, sia il certificato sostitutivo, sia l' attestazione di conformità all' originale dell' estratto del registro di qualifica docc. 1, 8, 9 e 10 del deposito attoreo 15.10.2019, sono certificazioni assistite da fede privilegiata, che come tali fanno piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che li ha formati, delle dichiarazioni rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attestati avvenuti in sua presenza.

Si tratta di atti, appunto, a contenuto certificativo e dunque - in senso difforme da quanto obiettato dal Miur – la fede privilegiata propria dell' atto pubblico si estende al contenuto intrinseco poiché la certificazione deriva, per sua natura e funzione, da una verifica effettuata direttamente dal pubblico ufficiale da cui proviene, come tale assimilabile ad un fatto da egli stesso compiuto. V. Cassazione su certificato medico (18868/2015), certificazione del difensore circa l'autografia della sottoscrizione apposta dalla parte al mandato (nn 1473/2015 e 19785/2018), certificazione della data di deposito da parte del Cancelliere (9706/2002).

Va, tuttavia, tenuto conto del carattere sommario del rito cautelare e dell' incompatibilità con lo stesso, per l' insita celerità che lo caratterizza, della presentazione di querela di falso.

Si tratta di incombente esigibile, per sua natura, attesa la trattazione a parte ex art 225 cpc e i relativi tempi lunghi che ne derivano, unicamente con riferimento al giudizio di merito a cognizione piena.



In questa sede va valorizzato l'insieme dei succitati riscontri, che, come visto, compatibilmente con la sommarietà del rito, comprovano l' inaffidabilità delle certificazioni offerte dal lavoratore e portano dunque ad escludere la sussistenza del fumus.

Il reclamo va pertanto, quanto al reinserimento in graduatoria per il profilo di operatore della ristorazione, accolto...”.

21) con stupore la scrivente procuratrice, prendeva atto che a parere del Collegio gli atti pubblici non hanno efficacia probatoria nei giudizi d'urgenza;

22) il ricorrente per effetto dell'ordinanza n. 5818/2019 veniva reinserito nella graduatoria d'istituto ma all'esito reclamo subiva nuovamente il depennato con provvedimento del 12/03/2020 (doc. 2);

Orbene, Il Decreto del Dirigente scolastico dell'Istituto “Vendramin Corner” prot. n. 2297/C07 emesso in data 03/05/2019 (doc. 1), il consequenziale decreto prot. n. 3049/C07 del 04/06/2019 (doc.3), e da ultimo il decreto di depennamento del 12/03/2020 (doc. 2) appaiono assolutamente illegittimi e pertanto vanno annullati e/o con qualsiasi altra statuizione invalidati, per le seguenti ragioni in

DIRITTO

1) ILLEGITTIMITA' DEL DECRETO DI DEPENNAMENTO PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 71 DEL D.P.R. N. 445 DEL 2000 - ILLOGICITA' ED ERRONEITA' DEL PROVVEDIMENTO – ECCESSO DI POTERE

L'art. 7.4 del D.M. 640 del 2017 (doc. 15) recita: :*“Nei casi e con le modalità previste dagli artt. 71e 72 del D.P.R.28.12.2000,n. 445 sono effettuati i relativi controlli in merito alle dichiarazioni degli aspiranti”,* mentre l'art. 7.5 precisa *“All'atto del primo rapporto di lavoro stipulato in applicazione del presente decreto, i predetti controlli sono tempestivamente effettuati dal dirigente scolastico nell'attribuzione che conferisce la supplenza temporanea disposta sulla base della graduatoria di circolo o d'istituto di terza fascia della stessa istituzione scolastica e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso”.*

L'Art. 71 del D.P.R. n. 445 del 2000 rubricato “Modalità dei controlli” al comma uno recita: *“Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47”,* mentre al comma due precisa: *“I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici,*



conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi".

Premessi brevi cenni alla normativa di riferimento, nel caso di specie, al fine di verificare la validità della qualifica professionale conseguita presso l'Istituto Paritario "Voltaire" da parte del sig. Menna, l'Istituto Scolastico "Vendramin Cornere" formulava giusta richiesta di convalida all'Istituto Paritario, che con certificazione timbrata e firmata, confermava la circostanza che il sig. Menna aveva conseguito la qualifica in "Operatore dei servizi di cucina" nell'a.s. 2011/2012 con votazione 100/100 (doc.16).

Tale certificazione nonostante fosse rilasciata dall'amministrazione scolastica custode dei registri (come precisato per un caso analogo dall'USR e USP – doc. 17), veniva inspiegabilmente qualificata inidonea e insufficiente a convalidare il titolo conseguito dal Menna, sull'erronea interpretazione della nota richiamata nel decreto di depennamento (doc. 1 - pag.1) dove si legge: *"vista la trasmissione dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto – Direttore Generale – Ufficio I prot. 2074 del 22/02/2019 relativa alla nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania prot. 1078 del 6.2.2019 e prot. 4824 del 18/02/2019"*.

Interrogata espressamente l'amministrazione scolastica in merito al contenuto di tali note, l'Istituto inoltrava alla scrivente procuratrice la circolare USR Veneto – UAT 16728 del del 03/12/2019 (doc. 18) e la circolare USR Veneto – UAT del 22/02/2019 (doc.19).

Con quest'ultima l'amministrazione scolastica allegava una nota dell'USR Campania prot. 1078 del 06/02/2019 (doc. 20) trasmessa all'USR Veneto – ambito territoriale di Treviso, nella quale si legge: *"questo Ufficio non è in grado di confermare la validità dei titoli di cui alla nota in oggetto, conseguiti presso l'istituto in parola, in quanto non è in possesso dei registri degli esami di qualifica, a suo tempo non acquisiti dal dirigente pro tempore"*;

In ragione di tale circostanza l'amministrazione scolastica giunge alla conclusione che il diploma di qualifica conseguito dal sig. Menna presso l'Istituto Voltaire *"non può essere valido ai fini dell'attribuzione del punteggio"*.

Tale conclusione è assolutamente errata e avulsa da qualsivoglia logicità.

L'Ufficio Scolastico Regionale della Campania LEGITTIMAMENTE non poteva convalidare i titoli di qualifica in quanto non detiene i registri del Voltaire che sono, per legge, nella disponibilità esclusiva dell'istituto.

Quanto sopra osservato viene confermato dallo stesso **USR Campania** che, reso edotto dell'incresciosa situazione prodotta dall'erronea interpretazione della sua nota n. 1078 del 06/02/2019 da parte dell'USR Veneto, espressamente interrogato dalla scrivente procuratrice, **con nota n. 5499 del 05/06/2019 precisa: "si comunica che questo UAT non è in possesso dei**



registri degli esami di qualifica e degli atti scolastici dell'Istituto "Voltaire" di Napoli, in quanto tali registri non vengono depositati presso gli Uffici di Ambito Territoriale ma restano presso le istituzioni scolastiche dove gli esami sono stati effettuati, e dove è possibile inviare richiesta di conferma titolo di studio".(doc. 5).

Fugando ogni pretestuoso ed arbitrario sforzo ermeneutico l'USR Campania dissipa qualsivoglia dubbio in merito all'erroneità del provvedimento di depennamento oggetto della presente impugnazione.

Atteso che la convalida del titolo di qualifica compete all'istituto scolastico che detiene i registri, nel caso di specie essa veniva certificata dall'Istituto Voltaire (doc. 16).

Per eccesso di zelo la scrivente difesa provvedeva ad estrarre certificato sostitutivo di qualifica (doc. 21), stralcio del registro di qualifica in copia conforme (doc. 22), certificato di convalida sottoscritto dal D.S. dell'Istituto "G. Ferraris" (doc. 23), ad oggi istituto custode dei registri.

2) VALIDITA' DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA:

a) APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA C.M. 266 DEL 06/09/1991

Il ricorrente ha prodotto un certificato sostitutivo dell'Istituto Voltaire del 15.07.2019 (doc. 21), lo stralcio del registro di qualifica in copia conforme (doc. 22), il certificato di qualifica a firma del coordinatore didattico (doc. 24), il certificato di qualifica in bollo a firma del legale rappresentante (doc. 25) e la comunicazione di convalida a firma del D.S. dell'Istituto "G. Ferraris" (doc. 23).

Tali documenti sono stati prodotti e rilasciati da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni pertanto, ai sensi di legge, godono di fede privilegiata fino a querela di falso.

Il certificato sostitutivo (doc. 21) è stato rilasciato con la dicitura *"in attesa del rilascio della pergamena in originale"*, e compare al suo interno il timbro tondo dell'Istituto e la firma del legale rappresentante, Antonio Fiore, che attesta l'avvenuto conseguimento da parte di Menna Pietro nell'anno scolastico 2011/2012 del diploma di qualifica professionale per operatore dei servizi della ristorazione del settore cucina.

In virtù della circolare ministeriale sui diplomi n. 266 del 6.9.1991 (doc. 26) i capi d'istituto possono rilasciare a richiesta degli interessati certificati sostitutivi di abilitazione, in qualunque tempo, con i requisiti formali indicati dalla stessa norma, ossia il timbro tondo dell'Istituto e la firma autografa di chi rappresenta l'Istituto.

Tale è esattamente il certificato rilasciato dall'Istituto Voltaire e prodotto in giudizio, come confermato tanto nell'ordinanza n. 5818/2019 (doc. 10) emessa dalla dott.ssa Bortot, quanto nell'ordinanza n. 521/2020 (doc. 14) emessa dal Collegio.



Pur avendo il ricorrente ampiamente chiarito le ragioni per le quali non è in possesso della pergamena in originale (doc. 6), il certificato sostitutivo agli atti è senz'altro sufficiente ad attestare l'avvenuto conseguimento del diploma, non essendo invero necessario il possesso della pergamena originale tra le condizioni previste nel D.M. di aggiornamento delle graduatorie (doc. 15).

La richiamata circolare ministeriale (doc. 26) trova certamente applicazione agli istituti paritari in quanto la **Legge del 10 marzo 2000, n. 62 “Norme per la parità scolastica”**, ha sostituito le precedenti quattro tipologie di scuole non statali, ovvero autorizzate, parificate, legalmente riconosciute e pareggiate, con l'unica categoria, della **scuola paritaria**, per l'effetto prevedendo non solo che *“il sistema nazionale di istruzione.... è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie e degli enti locali”* ma soprattutto che le suddette scuole paritarie svolgono un “servizio pubblico” (art.1 commi 1 e 3).

Sulla base di tale disciplina normativa le scuole paritarie sono equiparate alle scuole statali.

Chiara esempio del superamento della distinzione tra istituto statale e istituto paritario, è dato proprio dalla Circolare Ministeriale richiamata che ha ad oggetto, tra l'altro, la procedura di legalizzazione.

L'art. 2 e 4 del C.M. 266 del 1991 condizionava il rilascio dei certificati da parte degli allora istituti “non statali” alla legalizzazione della firma apposta dal capo d'istituto.

Tale procedura, in ragione della equiparazione degli istituti, non trova più applicazione ad eccezione dei titoli (statali e paritari) da utilizzare all'estero, come ribadito dall'USR Campania (doc. 27) espressamente interpellato per ottemperare la richiesta di legalizzazione della firma sul certificato sostitutivo avanzata dall'USR Veneto con la memoria difensiva (doc. 12).

Alla luce di quanto dedotto, negare che l'art. 3 del C.M. 266/1991 trovi applicazione alle scuole paritarie non ha alcuna giustificazione logico-giuridica.

Come correttamente statuito dal Giudice – dott. Bortot nell'ordinanza n. 5818/2019, e successivamente dal Collegio, appare non solo inverosimile che l'articolo 3 non si applichi alle scuole paritarie, ma l'evoluzione normativa e l'equiparazione tra paritario e statale fa venir meno qualsivoglia dubbio in merito alla fallacia di tale conclusione.

b) INAPPLICABILITA' DELL'ART. 199 COMMA 6, T.U. SCUOLA

La validità del certificato sostitutivo prodotto agli atti non può essere messa in discussione dalla disciplina dettata dall'art. 199, comma 6 del T.U. Scuola.



La Circolare Ministeriale n. 266 del 1991 (doc. 26) rubricata “*norme in materia di diplomi e di certificati provvisori e sostitutivi*” opera un distinguo tra i certificati sostitutivi (art. 3) e i certificati sostitutivi del diploma originale rilasciati in caso di smarrimento (art. 4).

Nel caso di specie deve trovare applicazione l’art. 3 intitolato “**certificati sostitutivi**”, il quale al primo e al secondo comma, stabilisce: “*ai sensi della Legge 7 febbraio 1969 n. 15, **possono essere rilasciati** certificati di licenza di scuola media, di maturità e di abilitazione, a richiesta degli interessati, senza limitazione di numero e in qualunque tempo **dai capi degli istituti presso i quali sono depositati gli atti relativi ai titoli di studio conseguiti.** Analogamente possono essere rilasciati certificati di qualifica professionale, di maestro d’arte e di licenza linguistica*”.

L’Amministrazione scolastica in più occasioni ha contestato l’omessa valutazione dell’art. 199, comma 6, del T.U. Scuola che fa sì riferimento alla competenza del provveditorato agli studi nell’emissione di certificati sostitutivi, ma si riferisce all’ipotesi previste dall’art. 4 del C.M. n. 266 del 1991, cioè all’ipotesi di “certificato sostitutivo del diploma originale smarrito”.

Tale esegesi viene confermata dall’USR Campania che, con nota 11675 del 10/10/2019 (doc. 28) richiamando la stessa normativa (art. 199 comma 6 T.U. Scuola) che l’amministrazione chiede di applicare, chiarisce: “*il Provveditorato agli Studi, attualmente Ufficio per l’Ambito Territoriale, rilascia certificazione sostitutiva del diploma di maturità, di abilitazione, di qualifica e di licenza di maestro d’arte **solo** in caso di smarrimento, furto o distruzione del titolo di studio e su richiesta dell’interessato o di chi ne fa le veci, nel caso di minori (cfr. art. 187, commi 3 e 4, e art. 199, comma 6, del T.U. Istruzione)...*”

Nell’ipotesi in cui la pergamena in originale non sia mai stata rilasciata dall’Ufficio per l’Ambito disciplinare, deve trovare applicazione esclusivamente la normativa dettata dall’art. 3 della Circolare Ministeriale 266 del 1991, in forza della quale veniva prodotto in giudizio il certificato sostitutivo rilasciato dall’Istituto Voltaire presso il quale erano al momento della richiesta “**depositati gli atti relativi ai titoli di studio conseguiti**”.

c) REGOLARITA’ DELLA CUSTODIA DEI REGISTRI DI QUALIFICA

Il certificato sostitutivo (doc. 21) e lo stralcio del registro di qualifica (doc. 22) agli atti, venivano estratti preso l’Istituto “Voltaire” titolato al rilascio della richiesta documentazione in quanto legittimo custode dei registri di qualifica.

Appare pacifico ed incontestato che le certificazioni, come le convalide, vengono rilasciate dagli istituti presso i quali sono depositati gli atti relativi ai titoli di studio conseguiti.



Tanto recita l'art. 3 C.M. 266/1991 che, precisando i soggetti competenti al rilascio dei certificati sostitutivi, li identifica negli: *“istituti presso i quali sono depositati gli atti relativi ai titoli di studio conseguiti.”*

Ancora l'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 2000 rubricato “Modalità dei controlli” al comma 2 precisa: *“I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi”.*

Conformemente l'USR Campania con nota n. 5499 del 05/06/2019 (doc. 5) chiarisce che: *“tali registri non vengono depositati presso gli Uffici di Ambito Territoriale ma restano presso le istituzioni scolastiche dove gli esami sono stati effettuati, e dove è possibile inviare richiesta di conferma titolo di studio”.*

L'USR Veneto più volte qualifica non attendibile il diploma conseguito dal sig. Menna sul presupposto che l'USR Campania “non p(ossa) convalidare il titolo di qualifica in quanto non in possesso dei registri”, ma omette, ad arte, di aggiungere che lo stesso ufficio precisa che i registri non sono trasmessi ad esso ma restano “in sede” presso gli istituti che sono dalla legge (art. 71 del D.P.R. n. 445 del 2000) legittimati a confermare quanto dichiarato in domanda.

Nelle more dei giudizi cautelari l'Istituto Voltaire ha cessato la propria attività e i registri di qualifica sono stati trasmessi all'Istituto Statale “G. Ferraris” di Napoli che ad oggi è legittimato alla convalida dei titoli di qualifica conseguiti presso il Voltaire.

Al solo fine di fugare qualsivoglia dubbio ed incertezza lo scrivente procuratore ha provveduto a chiedere, ancora una volta, la conferma del conseguimento del titolo di qualifica da parte del sig. Menna presso l'Istituto Voltaire.

L'istituto Statale “G. Ferraris” con comunicazione prot. n. 2059 del 11/05/2020 certificava il conseguimento del diploma di qualifica da parte del ricorrente e la detenzione dei registri di qualifica (doc. 23).

La circostanza che taluni atti e documenti dell'Istituto Voltaire siano stati oggetto di furto (doc. 13 pag. 57-59) non può tradursi nell'arbitraria collocazione tra di essi dei registri di qualifica.

Il Collegio adito, cadendo in errore, con l'ordinanza n. 521/2020 (doc. 14) statuiva che, sebbene nella denuncia di furto non fossero *“espressamente ricompresi anche i registri degli esami di qualifica”* *“la relazione ispettiva a pagg 6 e 7, al riquadro “visite”, dà atto a chiare lettere (?) della mancanza in loco di tale materiale e sub all. 3g riporta dichiarazione di pugno del*



coordinatore didattico Sergio Napolitano, raccolta in occasione del secondo accesso ispettivo il 13.1.2017, circa il probabile trafugamento nel furto del 16/12 pur non elencato. Punto fermo è dunque l'indisponibilità da parte del Voltaire, fin dall'epoca dell'ispezione, non solo del materiale vario elencato nell'allegato alla denuncia di furto, ma anche dei registri degli esami di qualifica oggetto di causa, dati come "probabilmente" trafugati nell'asserito furto dello scuola bus, in ogni caso non mostrati agli Ispettori siccome mancanti".

In alcuna pagina del copioso verbale d'ispezione è scritto che i registri di qualifica non erano in loco o erano stati probabilmente trafugati.

Nel riquadro "visite" alla pagina 6 e 7 della documentazione trasmessa dall'USR Campania (pag. 6 e 7 doc. 13) si legge *"in data 16/12/2016, in occasione della prima visita presso l'Istituto in oggetto, i sottoscritti hanno richiesto di avere accesso a tutta la documentazione relativa agli esami di qualifica degli anni scolastici 2010-11, 2011-12, 2012-13. In tale sede hanno appreso dagli addetti che il coordinatore delle attività didattiche, sig. Sergio Napolitano, assente per motivi di salute (All. 3b della relazione ispettiva), era l'unico a detenere le chiavi delle armadiature contenenti tutti gli atti della scuola, circostanza che di fatto impediva l'esibizione e/o la consegna di qualsivoglia documento;*

il giorno del secondo accesso, 13 gennaio 2017, il sig. Napolitano, richiesto di fornire gli atti di cui sopra, ha dichiarato l'impossibilità di esibirli, in quanto, proprio in data 16 dicembre 2016, essi erano stati trafugati a seguito del furto dello scuola-bus utilizzato per il trasferimento in altri locali di documentazione amministrativa. Al riguardo consegnava copia della denuncia di furto sporta dall'autista ed un elenco della documentazione trafugata che dichiarava di aver consegnato successivamente ai Carabinieri (All. 3c-g della relazione ispettiva).

Considerata la singolarità dell'accadimento coincidente con la consegna dell'incarico avente ad oggetto gli esami di qualifica e attese le precedenti segnalazioni sull'attività del predetto Istituto, i sottoscritti proponevano alla S.V. di valutare l'opportunità di trasmettere la comunicazione all'Autorità Giudiziaria per le valutazioni del caso"

In alcuna parte della relazione si fa riferimento ai registri.

Ancora, la presunta assenza in loco dei registri sarebbe, a dire del Collegio, ravvisabile nella dichiarazione rilasciata dal coordinatore didattico, allegato n. 3 dell'ispezione (pag. 61 doc. 13) all'interno del quale invero **non si fa mai riferimento ai registri di qualifica bensì ai verbali delle qualifiche e ai registri dei consigli di classe che sono cosa ben diversa e nulla hanno a che vedere con i registri delle qualifiche.**

La genericità del verbale d'ispezione e la confusione operata tra i verbali delle qualifiche, i registri dei consigli di classe e i registri delle qualifiche ha indotto in errore il Collegio.



Alcun dubbio, se non arbitrariamente, può essere nutrito circa l'esistenza e la regolarità dei registri di qualifica, ad oggi nella disponibilità dell'Istituto Statale "G. Ferraris" e visionabili dall'amministrazione in qualunque momento.

Da ultimo si precisa che lo stesso USR Campania nel 2019 confermava l'esistenza e la disponibilità dei registri di qualifica presso l'Istituto Voltaire quando con una comunicazione del 08/01/2019 (doc. 29) la dott.ssa Domenica Addeo (dalla quale era inviata l'ispezione su richiesta del Collegio) per un caso identico a quello dell'odierno ricorrente, invitava l'amministrazione scolastica ad indirizzare le proprie richieste di convalida non all'USR Campania ma all'istituto Voltaire, in possesso dei registri di qualifica, indicandone l'indirizzo email.

d) SUL VALORE PROBATORIO DELLA CETTIFICAZIONE E DOCUMENTAZIONE PRODOTTA

La dott.ssa Bortot con l'ordinanza n. 5818/2019 (doc. 10) accoglieva il ricorso ex art. 700 c.p.c. (doc. 8) promosso dall'odierno ricorrente, in ragione della fede pubblica e della validità del certificato sostitutivo (doc. 21) prodotto a norma della D.M. n. 266 del 1991 (doc. 26), e della documentazione (in particolare lo stralcio del registro di qualifica in copia conforme – doc. 22) avverso la quale, l'amministrazione avrebbe dovuto promuovere querela di falso qualora avesse voluto inficiarne il valore.

Correttamente la dott.ssa Bortot nell'ordinanza richiamata scrive: *“se il MIUR intende porre in dubbio la conformità del documento telematico all'originale, l'eccezione è superata dall'avvenuta esibizione in giudizio dell'originale, da cui si deduce l'assoluta conformità della copia telematica. Se viceversa l'Amministrazione, facendo proprie notizie reperite sulla stampa o sul web, sostiene che si tratti di un falso, deve sporgere querela e non limitarsi ad accennare che l'estratto dei registri che contiene un'attestazione di pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, non sarebbe sufficiente a comprovare il fatto ivi indicato, ossia il superamento dell'esame”*.

Di identico tenore le parole del Collegio con l'ordinanza n. 521/2020 (doc. 14) nella quale, riferendosi allo stralcio del registro di qualifica e al certificato sostitutivo scrive: *“Si tratta di atti, appunto, a contenuto certificativo e dunque - in senso difforme da quanto obiettato dal Miur – la fede privilegiata propria dell'atto pubblico si estende al contenuto intrinseco poiché la certificazione deriva, per sua natura e funzione, da una verifica effettuata direttamente dal pubblico ufficiale da cui proviene, come tale assimilabile ad un fatto da egli stesso compiuto”*.



Pertanto non solo risulta documentalmente provato il conseguimento della qualifica da parte del ricorrente ma non vi è alcun elemento, atto o documento, che possa scalfire la fede privilegiata degli atti pubblici prodotti.

3) SUL DANNO SUBITO DAL RICORRENTE PER EFFETTO DELLA CONDOTTA DELL'AMMINISTRAZIONE RESISTENTE

L'amministrazione resistente è rimasta per mesi inerte davanti alle richieste del ricorrente, dapprima ignorando il reclamo in autotutela e successivamente omettendo di riscontrare la richiesta di un tentativo di conciliazione.

Tale condotta ha chiaramente cagionato e perpetrato nei confronti del sig. Menna un danno ingiusto, meritevole di ristoro sia sotto il profilo patrimoniale che non patrimoniale.

A far data dal settembre di ogni anno gli istituti scolastici presenti sul territorio nazionale provvedono a convocare e assumere il personale A.T.A. in ragione della posizione occupata in graduatoria.

Partendo dalle supplenze più lunghe e di maggior durata vengono convocati i candidati inseriti in graduatoria con il punteggio più alto, per poi, nei mesi successivi, conferire gli incarichi su contratti di minore durata o su posti resisi disponibili (per malattia o permessi) al personale con minor punteggio.

Come stabilito dalla Cass., S.U., sent. n. 7842/1994, la responsabilità precontrattuale della P.A. *“è configurabile in tutti i casi in cui l'ente pubblico nelle trattative e nelle relazioni con i terzi abbia compiuto azioni o sia incorso in omissioni contrastanti con i principi della correttezza e della buona fede alla cui puntuale osservanza è tenuta anche la P.A.”*

Il sig. Menna Pietro è un uomo di 45 anni, sposato e padre di tre bambine (doc. 30) che dal depennamento dalle graduatorie d'istituto per il personale A.T.A (giugno del 2019), e quindi dalla risoluzione del rapporto di lavoro, è disoccupato (doc. 31) e non riesce a far fronte ai bisogni della propria famiglia.

L'intero nucleo familiare vive con il solo reddito prodotto dalla sig.ra Lauri Felicia, moglie del sig. Menna e dipendente a tempo determinato (doc. 36), e si trova a far fronte non soltanto alle spese ordinarie per assicurare ai propri figli, tutti minorenni, il minimo vitale, ma anche al pagamento del mutuo (doc. 32).

Il sig. Menna con il punteggio con il quale era inserito in graduatoria sarebbe certamente stato assunto nell'a.s. 2019/2020 e tanto si deduce dal contratto stipulato nell'a.s. 2018/2019 fino al 31 agosto 2019 e dalle convocazioni ricevute dal ricorrente nell'a.s. 2019/2020 (doc. 33), in quanto, anche se depennato non veniva cancellato dalle graduatorie e veniva erroneamente convocato per la stipula di contratti di assunzione annuali fino al 31/08/2020.



Si profila pertanto una chiara ipotesi di danno patrimoniale per la perdita delle retribuzione che il ricorrente avrebbe percepito se fosse stato assunto.

Nel caso di specie, il Consiglio di Stato sez. VI, sent. n. 5413/2008; n. 5822/2008; n. 5832/2008 stabilisce che l'istante non sia tenuto a dar prova del danno subito, essendo lo stesso in re ipsa e lo commisura, in via equitativa, per il docente di ruolo, alle retribuzioni che sarebbero maturate nel caso di tempestiva assunzione detraendo le somme percepite a titolo di retribuzione per le eventuali supplenze effettuate nel periodo in cui il ricorrente avrebbe dovuto essere già in costanza di rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Per i supplenti, invece, la giurisprudenza del Consiglio di Stato determina il danno risarcibile nel 50% delle retribuzioni non percepite dall'interessato (buste paga - doc. 34).

Fermo restando il danno patrimoniale da perdita del guadagno, alla luce dell'illegittimità del decreto di depennamento oggetto di impugnazione, le convocazioni agli atti per l'a.s. 2019/2020 (doc. 33), legittimano la richiesta di riconoscimento del servizio che il ricorrente avrebbe svolto se non fosse stato ingiustamente depennato.

Viceversa, la posizione del ricorrente verrebbe, ancora una volta, compromessa dalla condotta dell'amministrazione, che indebitamente lo escludeva dalle graduatorie impedendogli di acquisire un punteggio utile ai fini dell'avanzamento professionale per il prossimo triennio.

Il mancato riconoscimento del servizio che il ricorrente avrebbe svolto nell'a.s. 2019/2020, qualificherebbe il danno subito dal Menna non soltanto come danno patrimoniale da perdita del guadagno ma anche, e soprattutto, come danno patrimoniale da perdita di chance.

In tale ipotesi, infatti, la condotta dell'amministrazione avrebbe di fatto impedito al ricorrente di conseguire una *concreta e ragionevole possibilità di risultato*, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione.

La Corte di Cassazione, riassumendo la giurisprudenza di legittimità concernente il danno da perdita della chance, ha precisato come oggetto di essa sia la concreta ed effettiva perdita di un'occasione favorevole di conseguire un determinato bene o vantaggio, nella fattispecie un contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, costituente un'entità patrimoniale a sé stante, della quale occorre una autonoma valutazione giuridica ed economica (*Cass. sez. III Civile, sentenza n. 6488/17*).

La perdita di chance, « *lungi dal costituire un danno futuro... costituisce un danno attuale, presente e costituito dalla lesione della possibilità di conseguire il risultato favorevole, che incide direttamente sul patrimonio del danneggiato* ».

Il danno da perdita di chance per il ricorrente, è diretta conseguenza del mancato riconoscimento del servizio che avrebbe prestato nell'anno scolastico 2019/2020.

La possibilità per il ricorrente di essere assunto si traduceva nell'opportunità, non solo di accrescere il punteggio utile da inserire nella domanda di aggiornamento per il prossimo triennio, **ma soprattutto di conseguire i requisiti utili per il passaggio nella graduatoria di prima fascia.**



Con Ordinanza Ministeriale n.21 del 23/02/2009 (doc. 35), il M.I.U.R. ha stabilito i requisiti di accesso alla graduatoria di prima fascia e all'art. 2.1 si legge: *“una anzianità di almeno 2 anni di servizio (24 mesi....)prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso è indetto e/o in posti corrispondenti....”* .

Pertanto, il raggiungimento di ventiquattro mesi di servizio, prestati sul profilo di appartenenza, avrebbe realizzato condizione per il passaggio nella graduatoria di prima fascia, **graduatoria dalla quale si attinge per le immissioni in ruolo, quindi per la stipula di un contratto a tempo indeterminato.**

Al danno patrimoniale, declinato come danno da perdita del guadagno e danno da perdita di chance, va aggiunto il danno non patrimoniale, o morale, subito dal ricorrente.

L'ingiusto provvedimento di depennamento, oggetto di impugnazione, ha leso il diritto al lavoro del ricorrente, ovvero il diritto di svolgere, secondo le proprie possibilità, un'attività che tenda alla realizzazione personale ed al progresso materiale ed economico della società.

La lettura costituzionalmente orientata del “lavoro”, condivisa dalla Cassazione, rimanda alla funzione che esso svolge nella società come elevazione morale, professionale ed economica della persona, attraverso il quale il sig. Menna realizza se stesso, le proprie aspirazioni materiali e spirituali, adempiendo ai doveri di solidarietà economica e sociale sanciti dalla Costituzione.

Per un anno il sig. Menna si è visto ingiustamente precludere la possibilità di lavorare e di svolgere un servizio per il quale aveva le competenze ed i titoli.

La condotta dell'amministrazione ha ingenerato nel ricorrente, un enorme frustrazione professionale e soprattutto personale dovuta non soltanto alle difficoltà economiche rappresentate (doc. 30 e 32) e che pregiudicano la serenità del nucleo familiare ma anche al periodo di profonda crisi che attraversa l'intera nazione e che rende pressoché impossibile trovare un lavoro (doc. 31).

Tanto premesso in fatto ed in diritto, il sig. Menna Pietro, rapp.to e difeso come in atti,

RICORRE

all'Ill.mo Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, affinché, disposta la comparizione delle parti ai sensi della L. 11.8.73, n. 533 e respinta ogni avversa deduzione, eccezione e allegazione in quanto infondate in fatto ed in diritto, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

ACCOGLIERE la presente domanda e per l'effetto:

ACCERTARE E DICHIARARE la validità del diploma di qualifica conseguito dal ricorrente presso l'Istituto Voltaire di Napoli ai fini dell'inserimento nelle graduatoria per il personale A.T.A. e per l'effetto **CONDANNARE** le Amministrazioni resistenti ad annullare il decreto di depennamento n. 2297/C07 del 03/05/2019 nonché ogni altro provvedimento consequenziale, provvedendo all'emanazione di tutti gli atti ritenuti necessari al fine di reinserire il ricorrente nelle



graduatorie d'istituto terza fascia per il Personale A.T.A., per la provincia di Venezia, profilo di Collaboratore Scolastico, nelle 30 scuole indicate nel modello D3, riconoscendo il servizio prestato nell'a.s. 2018/2019 validamente svolto come prestato di diritto ai fini del riconoscimento del punteggio maturato fino al 31 agosto;

ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità della condotta perpetrata dall'amministrazione e per effetto:

- In via principale **CONDANNARE** le resistenti al riconoscimento del servizio che il ricorrente avrebbe svolto nell'a.s. 2019/2020 (da settembre 2019 a giugno 2020) ai fini dell'avanzamento in graduatoria per il prossimo triennio e al risarcimento dei danni patrimoniali subiti e subendi, da mancato guadagno, e il danno non patrimoniale, o morale, da determinarsi equitativamente in via di giustizia;

- in subordine **CONDANNARE** le resistenti al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi dal ricorrente, ovvero del danno patrimoniale da mancato guadagno e da perdita della chance, nonché dei danni morali, da determinarsi equitativamente in via di giustizia;

CONDANNARE altresì le resistenti amministrazioni, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, al pagamento delle spese e degli onorari del presente giudizio con attribuzione allo scrivente procuratore antistatario.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si produce: 1) decreto di depennamento n. 2297/C07 del 03/05/2019 emesso dal D.S. dell'Istituto Scolastico Statale "Vendramin Corner"; 2) decreto di depennamento del 12/03/2020; 3) decreto di risoluzione del contratto 3049/C07 del 04/06/2019 emesso dal D.S. dell'Istituto Scolastico Statale "Vendramin Corner"; 4) reclamo avverso il decreto di depennamento e relativi solleciti; 5) nota USR Campania prot. 5499 del 05/06/2019; 6) nota dell'USR Campania prot. 4070 del 15/05/2019; 7) richiesta tentativo di conciliazione e riscontro; 8) ricorso ex. art. 700 c.p.c.; 9) memoria difensiva dell'USR Veneto; 10) ordinanza n. 5818/2019; 11) reclamo ex. art- 669 terdecies c.p.c.; 12) memoria difensiva al reclamo; 13) stralcio documentazione acquisita nel reclamo; 14) ordinanza n. 521/2020; 15) Decreto Ministeriale n. 640 del 2017 di aggiornamento delle Graduatorie d'Istituto Personale A.T.A; 16) richiesta e riscontro alla richiesta di convalida inviata al Voltaire; 17) richieste e riscontro alla convalida chiesta prima all'USP di Napoli, poi all'USR Campania e in fine al Voltaire; 18) Circolare USR Veneto - UAT 16728 del 03-12-18; 19) Circolare USR Veneto - UAT del 22-2-2019; 20) nota USP Campania prot. 1078 del 06/02/2019; 21) certificato sostitutivo di qualifica; 22) Stralcio del registro di qualifica in copia conforme; 23) Convalida del diploma di qualifica effettuata dall'Istituto "G. Ferraris"; 24) certificato di qualifica del Voltaire; 25) Certificato di qualifica in bollo; 26) Circolare Ministeriale . 266 del 06/09/1991; 27) nota di riscontro dell'USR Campania alla richiesta di legalizzazione delle firme; 28) nota di riscontro



dell'USR Campania sui certificati sostitutivi; 29) riscontro alla richiesta di convalida inviata all'USR Campania - dott.ssa Addeo 08-01-2019; 30) stato di famiglia; 31) Estratto INPS; 32) rata mutuo; 33) convocazioni a.s. 2019/2020; 34) buste paga 2019; 35) Ordinanza Ministeriale n.21 del 23/02/2009; 36) buste paga Lauri Felicia; 37) CCNL Comparto scuola;

Dichiarazione di valore ai sensi del D.P.R. 115/2002

Si dichiara che il ricorrente, come da autocertificazione agli atti, ai fini della presente procedura ed ai sensi dell'art. 37 L. 111/2011 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 -, si trova nelle condizioni di esenzione di pagamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo essendo titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, inferiore ad €. 34.481,46 ovvero inferiore a tre volte l'importo stabilito ai sensi dell'art. 76 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al DPR n. 115/02, così come risulta da Autocertificazione del ricorrente che si produce agli atti.

Altresì, si dichiara, ai sensi del T.U. 115/2002 e successive modifiche e/o integrazioni, che il valore della presente causa è di valore indeterminabile ma sussistono le condizioni di esenzione di pagamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo per i motivi innanzi specificati.

Napoli 13/05/2020

Avv. Rosa Auricchio

SEGUE PROCURA

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE EX art. 151 c.p.c.

Il sottoscritto Avv. Rosa Auricchio, quale procuratore del Sig. Menna Pietro, giusta procura in calce al ricorso introduttivo

PREMESSO

- che il ricorso ha ad oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente alla rideterminazione del punteggio con il quale è inserito nelle graduatorie d'istituto delle 30 scuole indicate in domanda per il personale A.T.A. –profilo collaboratore scolastico – per la provincia di Venezia, per il triennio 2017/2020, prorogato al 2021;
- che ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, alcuni Tribunali nazionali hanno ritenuto necessaria la notifica del ricorso e del decreto a tutti i candidati potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie d'istituto delle scuole scelte dal ricorrente e che concorrerebbero con lo stesso alla stipula di un contratto a tempo determinato negli aa.ss. 2017/2021;



- che la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza nei modi ordinari sarebbe estremamente gravosa per il ricorrente in ragione dell'elevatissimo numero dei destinatari/controinteressati;
- che la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un sunto del ricorso e che l'efficacia di tale forma di notificazione è stata messa in dubbio;
- che il giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., può autorizzare la notificazione con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica;
- che copiosa e costante giurisprudenza, sia ordinaria che amministrativa ha riconosciuto la validità e l'opportunità della notificazione per pubblici proclami eseguita mediante pubblicazione del testo integrale del ricorso introduttivo del giudizio sul sito internet del M.I.U.R. – sezione “atti di notifica” e che tale forma di notifica continua a essere utilizzata in tutte le ipotesi di vertenze collettive che coinvolgano una pluralità di controinteressati, come nel caso di specie.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato, come sopra,

FA ISTANZA

Affinchè valutatane l'opportunità e la necessità, la S.V. Ill.ma. autorizzi la notificazione, ex art.151 c.p.c., con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, e precisamente per pubblici proclami mediante pubblicazione del presente ricorso e del decreto di fissazione d'udienza sul sito internet del M.I.U.R. – sezione atti di notifica al fine di rendere conoscibile la pendenza dello stesso a tutti i candidati inseriti nella graduatoria d'istituto di III Fascia per il personale A.T.A. - Ambito Territoriale Provinciale di Venezia - relativamente al profilo di collaboratore scolasti.

Avv. Rosa Auricchio

